



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **137**
Del **29 luglio 2022**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CAPANNORI E LE ASSOCIAZIONI VENATORIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, DI INFORMAZIONE SU CORRETTA GESTIONE RISORSE FAUNISTICHE, SUPPORTO AL RILASCIO DEI TESSERINI VENATORI PER GLI ANNI 2022-2023-2024.

In data odierna, alle ore 13:00, presso la sala posta nel palazzo municipale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	MENESINI LUCA	SINDACO	P
2	FRANCESCONI MATTEO	VICE SINDACO	A
3	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
4	CECCHETTI FRANCESCO	ASSESSORE	A
5	DEL CARLO DAVIDE	ASSESSORE	P
6	DEL CHIARO GIORDANO	ASSESSORE	P
7	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	P
8	MICHELI LUCIA	ASSESSORE	A

Assiste MARCO CIANCAGLINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CAPANNORI E LE ASSOCIAZIONI VENATORIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, DI INFORMAZIONE SU CORRETTA GESTIONE RISORSE FAUNISTICHE, SUPPORTO AL RILASCIO DEI TESSERINI VENATORI PER GLI ANNI 2022-2023-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- fra gli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale, da sempre impegnata nella salvaguardia del territorio e delle risorse naturali, vi è la tutela dell'ambiente e la realizzazione di iniziative e attività volte a diffondere una maggiore consapevolezza della necessità di adottare comportamenti e stili di vita sostenibili e rispettosi dell'ambiente;
- il comune di Capannori ha maturato importanti progettualità in materia di sostenibilità ambientale, stili di vita e collaborazione civica, promuove azioni simboliche e divulgative per la tutela e la valorizzazione ambientale in collaborazione con gli attori interessati alle politiche di tutela dell'ambiente, le associazioni di volontariato, ed i portatori di interessi comuni, sviluppa azioni costanti di informazione e formazione e sensibilizzazione della comunità sulle principali questioni ambientali;

VISTI

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione, che affida allo Stato, alle Regioni, alle Città Metropolitane, alle Province e ai Comuni il compito di favorire "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 3, comma 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs 267/2000), che recita: "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate

dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali”;

- l'art. 3 comma 3 lettera d) dello Statuto del Comune di Capannori che individua, tra le finalità dell'ente quella di “esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività svolte dai cittadini e dalle loro formazioni sociali”;

RICORDATO CHE

- il Comune di Capannori, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali per la valorizzazione, la cura e la salvaguardia del bene della comunità locale, del suo territorio, della sua identità civica e culturale, ed in conformità con le finalità affermate nel proprio Statuto, esercita abitualmente la propria attività anche mediante la stipula di Convenzioni o Accordi di collaborazione con Enti e Associazioni, che arrecano un notevole contributo di competenze e che dispongono di importanti capacità divulgative;
- che la pubblica amministrazione costituisce il livello politico istituzionale capace di interpretare l'interesse pubblico, le nuove esigenze derivate dai processi di trasformazione della società in tutti i suoi aspetti, produttivi, culturali e sociali proseguendo nell'intento di stimolare collaborazioni e proposte complessive capaci di favorire una crescita complessiva del benessere della comunità e del suo territorio;

VISTE

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la Legge Regionale Toscana 12.01.1994 n. 3 recante “Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che disciplina la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica;

RICORDATO CHE

- l'art. 1 della L. 157/1992 prevede che l'esercizio dell'attività venatoria è

consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole, in quanto la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

- l'art. 34 della L. 157/1992 prevede che le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie, ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

RICORDATO ALTRESI' CHE la L.R Toscana n.3/1994 prevede varie forme di collaborazione e di coinvolgimento delle associazioni venatorie per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità connesse alla disciplina e alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché per la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, in particolare:

- all'art. 5 bis Esercizio funzioni con soggetti terzi. La competente struttura della Giunta regionale, nell'ambito delle risorse , previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni venatorie operanti sul territorio regionale per l'esercizio di attività di carattere procedimentale che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa e per la promozione della cultura della sicurezza.
- All'art. 7 Programmazione regionale si prevede che le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale siano destinatarie di una quota delle risorse finanziarie regionali disponibili a copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell'associazione;
- all'art. 10 bis Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica si prevede che nel comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, al quale è attribuito il compito di analizzare le dinamiche delle popolazioni di specie di fauna selvatica sul territorio regionale vi partecipino, insieme ad altri esperti ,tre esperti designati dalle organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti in forma organizzata sul territorio e riconosciute a livello nazionale;

- all'art. 11 ter Comitato di gestione e Presidente dell'ATC si prevede che ne facciano parte, oltre ad altri designati, tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, comitato di nomina del Presidente della Regione Toscana che ha il compito di predisporre programmi di miglioramento ambientale e perseguire le finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale, il cui parere è obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale;
- all'art. 14 Zone di protezione si prevede che la struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale istituisce zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'ISPRA e può avvalersi per la gestione delle stesse degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole;
- all'art. 15 Oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica si prevede che per la cui gestione la Regione può avvalersi attraverso specifiche convenzioni degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole;
- all'art. 34 Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti si prevede la possibilità di avvalersi delle associazioni venatorie per la gestione del portale regionale creato per la registrazione degli anelli rilasciati per gli uccelli di cattura;
- all'art. 52 Guardie venatorie volontarie per le quali è previsto un esame da parte di una commissione di cui fanno parte in maniera paritaria rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

RICORDATO che la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 28 c. 8 della L.R 3/1994, si avvale del Comune nel quale il cacciatore è residente per il rilascio dei tesserini venatori;

PRESO ATTO che

- la conoscenza e la sicurezza sono alla base dell'esercizio della passione venatoria per evitare inutili rischi per sé e per gli altri, in quanto la sua presenza deve essere compatibile con quella degli altri fruitori.

- è necessario che nell'esercizio della sua passione il cacciatore assuma comportamenti corretti e rispettosi delle regole scritte, anche di quelle non scritte, e si renda disponibile a trasmettere agli altri il suo impegno quotidiano per la salvaguardia della biodiversità e degli aspetti valoriali della cultura venatori;
- il cacciatore di oggi riveste sempre di più il ruolo di co-protagonista nella tutela degli ambienti e della fauna, insieme agli altri soggetti pubblici/privati ed associazioni e contribuisce alla conservazione degli habitat naturali, a ripristinare ambienti compromessi e a difendere la biodiversità, nonché ad ottimizzare la presenza delle specie faunistiche.

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende promuovere un ruolo della caccia e dei cacciatori come componenti funzionali alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e dello sviluppo equilibrato e sostenibile dell'ecosistema e dell'economia rurale, attraverso le seguenti attività:

- promuovere l'educazione naturalistica e venatoria del cittadino;
- fornire adeguata informazione per favorire la crescita culturale e professionale dei cacciatori e l'etica comportamentale che contraddistingue l'essere cacciatore;
- informare sulle iniziative di tutela ambientale ed ecologica e di vigilanza sulle acque interne anche in collaborazione con altre associazioni venatorie ,agricole ed ambientaliste;
- informare e diffondere la conoscenza dei piani nazionali e comunitari volti alla tutela delle specie selvatiche e gestione delle acque,
- raccolta delle proposte e richieste dei cittadini e associazioni operanti nel settore dell'ambiente e della caccia,
- affiancare il personale del SUAP nell'attività di ritiro/consegna tesserini venatori come occasione preziosa di informazione e diffusione di buone prassi ambientali, anche nell'esercizio dell'attività venatoria, come di seguito descritte:
 - A) ritiro tesserino;
 - B) verifica della completezza e validità della documentazione ex L.R. 3/1994;
 - C) compilazione dei tesserini e degli allegati;
 - D) consegna dei tesserini;

VISTO CHE

- fra gli obiettivi ordinari del PEG 2022 dell'Ufficio Supporto alle Attività Produttive e SUAP vi è l'obiettivo ritiro/rilascio tesserini venatori;
- il DUP 2022-2024 nel quale è inserito l'obiettivo denominato Collaborazione con le associazioni venatorie finalizzato alla stipula di un accordo/convenzione triennale di collaborazione con le relative associazioni nella fase di ritiro/ consegna dei tesserini di caccia;

VISTO l'art 119 del TUEL in base al quale al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione;

VISTO l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 in base al quale al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;

VISTO il regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi collaborazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28.10.2004;

RITENUTO che lo strumento dell'accordo di collaborazione possa sviluppare le potenzialità dell'azione congiunta tra il Comune e il tessuto associativo del territorio, derivanti da integrazione complementarietà di competenze, funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie;

VISTA la determina dirigenziale n. 738/2022 con la quale è stato approvato un avviso pubblico meramente esplorativo rivolto alle associazioni del territorio e relativo modello di manifestazione di interesse con la quale si è verificata la

disponibilità di n.4 associazioni venatorie locali, articolazione di associazioni venatorie nazionali riconosciute dalla legge, o associazione venatoria regionale, regolarmente iscritto nel registro competente APS , a porre in essere attività di educazione ambientale, di corretta gestione delle risorse faunistiche supporto al ritiro/rilascio dei tesserini venatori per gli anni 2022-2023-2024;

RITENUTO OPPORTUNO CHE l'Amministrazione comunale collabori con le associazioni venatorie del territorio per sperimentare e sviluppare ogni iniziativa utile a sostenere la tutela e la biodiversità collegata alla passione della caccia che, per la valenza sociale e culturale e l'opera di gestione del territorio e delle sue risorse, contribuisce all'interesse generale;

DATO ATTO che:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come contributo essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/00 risulta escluso dalla applicazione delle norme del D.Lgs. 50/16, e che al medesimo vengono tuttavia applicati i principi di cui all'art. 4 del suddetto decreto legislativo; - il collaboratore percepirà solo il rimborso delle spese sostenute, documentate e approvate;

PRESO ATTO CHE il fine pubblico principalmente perseguito con l'accordo di collaborazione è la promozione della tutela ambientale e della biodiversità, il corretto svolgimento dell'attività venatoria, il riconoscimento dell'importanza del rispetto della fauna e degli altri cacciatori e degli altri fruitori delle risorse naturali, dell'assunzione di comportamenti etici adeguati quali strumenti di coesione e sviluppo della comunità;

ATTESO CHE, nel caso specifico, sono ravvisabili gli estremi in fatto e diritto, per applicare la disciplina degli accordi di collaborazione sia perché l'intesa è diretta al perseguimento di interessi pubblici, sia in quanto si possono conseguire risparmi di spesa in termini di maggiore economicità dei rapporti;

VALUTATO opportuno stipulare un accordo di collaborazione, di cui si allega lo schema (ALL.1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la concessione di un contributo finanziario non preceduto da specifici criteri di assegnazione prevista una bando, ma nell'ambito di un accordo di collaborazione, ex art 119 TUEL, eccede la competenza dirigenziale e rientra fra le competenze residuali della Giunta Comunale, ai sensi dell'art 48 TUEL, da esercitarsi con provvedimento amministrativo di natura dispositiva e non di mero indirizzo, connotato da ampia discrezionalità;

CONSIDERATO CHE per la collaborazione sarà riconosciuto un contributo complessivo massimo annuo di euro 1.500 per il triennio 2022-204, trattandosi di accordo di collaborazione triennale, al di fuori delle procedure ad evidenza pubblica previste dal regolamento vigente per la concessione dei contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'importo del suddetto contributo è stimato in base all'impegno richiesto ai volontari dell'associazione per svolgimento delle attività indicate nell'accordo di collaborazione e quanto riconosciuto a titolo di rimborso spese per la realizzazione precedenti attività di collaborazione realizzate con l'amministrazione comunale nelle annualità 2019-2020-2021;

ACCERTATO CHE la somma trova adeguata copertura finanziaria al capitolo di spesa 13615 "Gestione funzioni delegate in materia di caccia e pesca" del bilancio di Previsione 2022-2024, come da prenotazioni di impegno di cui alla determinazione dirigenziale n. 738/2022 sopra richiamata: € 1.500,00 prenotazione d'impegno n° 2021/2022;€ 1.500,00 prenotazione d'impegno n° 1857/2023;€ 1.500,00 prenotazione d'impegno n° 151/2024;

DATO ATTO CHE che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di esprimere indirizzo favorevole alla sottoscrizione dell'accordo triennale di collaborazione, il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1), tra il Comune e le associazioni da individuare;
3. di esprimere indirizzo favorevole al riconoscimento di un contributo complessivo massimo annuo di euro 1500,00 per il triennio 2022- 24 per le attività sopra elencate a favore delle associazioni che stipuleranno l'accordo;
4. di dare atto che la suddetta spesa derivante dalla presente deliberazione trova adeguata copertura finanziaria al capitolo di spesa 13615 "Gestione funzioni delegate in materia di caccia e pesca" del bilancio di Previsione 2022-2024, come da prenotazioni di impegno di cui alla determinazione dirigenziale n. 738/2022 sopra richiamata: € 1.500,00 prenotazione d'impegno n° 2021/2022; € 1.500,00 prenotazione d'impegno n° 1857/2023; € 1.500,00 prenotazione d'impegno n° 151/2024;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Patrimonio di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;
6. di dare altresì mandato al medesimo Dirigente alla sottoscrizione dell'accordo di che trattasi, con facoltà di apportare, fatta salva la sostanza dell'accordo, le rettifiche e le precisazioni necessarie allo schema allegato al presente atto;

7. di dare atto altresì che la realizzazione di quanto previsto nel presente atto è subordinato alla adozione della determina dirigenziale con la quale si procederà ad impegnare la somma come da prenotazione di impegno sopra indicati.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCO CIANCAGLINI

IL SINDACO
LUCA MENESINI